

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE

APP - ETS

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di maggio, sono presenti telematicamente i sigg.ri e sigg.re:

- ✓ BUBICI ANTONIO (Cf. BBCNTN78T16H501R) nato il 16.12.1978 in Roma (RM) e residente in Ortona (CH) alla Via dei Dubbi n. 10;
- ✓ CRESTI FRANCESCO (Cf. CRSFNC76C13I726J) nato il 13.3.1976 in Siena (SI) e residente in Roma (RM) alla via del Podere Fiume n. 69;
- ✓ DE BENEDICTIS CAMILLA (Cf. DBNCLL86A71A345Y) nata il 31.01.1986 in L'Aquila (AQ) ed ivi residente alla Via Uruguay n. 13;
- ✓ DI MUZIO FRANCESCA (Cf. DMZFNC79P41G141I) nata l'1.09.1979 e residente in Ortona (CH) alla Via Roma n. 79
- ✓ ESPOSITO MARCELLA (Cf. SPSMCL75R43C129D) nata il 3.10.1975 in Castellammare di Stabia (NA) e residente in Torre Annunziata (NA) alla Via G. Alfani n. 88;
- ✓ LAZZARO ELISA (Cf. LZZLSE79A70C352D) nata il 30.01.1979 in Catanzaro (CZ) e residente in Catania (CT) alla Via Umberto n. 41;
- ✓ MIGNO STEFANIA (Cf. MGNSFN75B53H501M) nata il 13.02.1975 in Roma (RM) ed ivi residente alla Via dei Frassini n. 110;
- ✓ NATALE MANUELA (Cf. NTLMNL88H41G482G) nata l'1.06.1988 in Pescara (PE) e residente Montesilvano (PE) alla Via Fino n. 5;
- ✓ PRIORE LAURA (Cf. PRRLRA81C41L736S) nata l'1.03.1981 in Venezia (VE) e residente in Treviso (TV) alla Piazza delle Istituzioni n. 25;

d'ora innanzi, nel loro complesso, gli Associati.

La presente riunione è fatta a distanza e la sottoscrizione del presente documento verrà fatta in tempi differiti a mezzo firma digitale personale.

1. Costituzione dell'Associazione e approvazione dello Statuto

1.1 I signori e le signore BUBICI ANTONIO, CRESTI FRANCESCO, DE BENEDICTIS CAMILLA, DI MUZIO FRANCESCA, ESPOSITO MARCELLA, LAZZARO ELISA, MIGNO STEFANIA, NATALE MANUELA e PRIORE LAURA dichiarano di costituire, ai sensi del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora innanzi, il "CTS") l'associazione denominata "U.P.P. - **Unione Professionisti Privacy - Ente del Terzo Settore**" o, in forma abbreviata, "UPP - ETS" (d'ora innanzi, la "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"), dallo statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") contenuto nel documento

ATTO COSTITUTIVO
U.P.P.
(Unione Professionisti Privacy)

che si allega al presente atto con lettera "A", omessane la lettura per avermene i componenti espressamente dispensato.

2. Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Roma (RM) alla Via Flavia n. 47

3. Scopo

1. U.P.P. - Unione Professionisti Privacy è un'associazione che non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o iscrizioni ad albi professionali o di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di mutualità.

3. L'Associazione, in particolare, è diretta alla promozione, alla formazione e alla tutela dei professionisti, anche non iscritti a specifici albi, dediti alla "data protection" nella definizione che si evince dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ivi da intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quali DPO (Data Protection Officer), Manager Privacy, Specialista Privacy, Valutatore Privacy, Formatore Privacy, Auditor Privacy, Consulente Privacy, esperti in cybersecurity.

4. L'Associazione promuove l'iniziativa femminile.

5. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

4. Oggetto

1. In particolare, intende organizzare e gestire attività di promozione e sostegno davanti la pubblica Autorità al fine di sostenere il miglioramento delle condizioni lavorative, delle garanzie di legge e della migliore qualità del lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà:

a) svolgere attività di promozione e tutela dei professionisti dediti alla data protection e cybersecurity;

b) realizzare servizi di assistenza, nonché di supporto legale e formativo a favore dei soci;

c) svolgere attività associative con finalità solidaristiche generali in favore dei professionisti della data protection e della cybersecurity, soci e non soci, stimulate dal Consiglio Direttivo;

d) creare spazi, anche virtuali mediante l'uso di internet o altre tecnologie, per l'incontro, l'intrattenimento e il confronto tra i propri soci;

e) esercitare attività informativa sui temi e le notizie di attualità con riguardo alla protezione dei dati delle persone

fisiche, alla regolarità del relativo trattamento, nonché alla libera circolazione dei dati personali;

f) promuovere dibattiti e convegni su temi convergenti con l'interesse istituzionale dell'Associazione;

g) esercitare la funzione di osservatorio e centro di ricerca sulla diffusione e applicazione delle normative in materia di protezione dei dati personali anche in connessione con la cybersecurity e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, nonché attività di ricerca e analisi tramite studi, progetti e approfondimenti sugli ambiti di interferenza e connessione tra data protection, cybersecurity ed intelligenza artificiale, anche a protezione delle libertà fondamentali previste dalla Costituzione italiana e contro una sorveglianza digitale di massa;

h) svolgere attività editoriali, gestire riviste, bollettini, giornali e ogni altra forma di pubblicazione che permetta di informare e divulgare notizie, documenti, atti di convegni, tavole rotonde, seminari, articoli e quant'altro sia frutto di studi e ricerche nel campo d'interesse dell'Associazione stessa;

i) promuovere il Legal Design per una migliore comunicazione legale al fine di rendere comprensibile e subito utile all'interlocutore finale il contenuto giuridico di un documento e ciò al fine di superare l'approccio legale tradizionale;

j) svolgere attività civiche generali aventi come scopo la formazione di una nuova coscienza professionale e deontologica, per la promozione della cultura della legalità e della qualità del trattamento dei dati personali.

k) esercitare in via marginale e senza scopi di lucro attività dirette al finanziamento dell'associazione, purché consentite dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;

l) svolgere attività di sensibilizzazione per l'equo compenso e per una previdenza sostenibile.

5. Diritti e obblighi degli associati e loro ammissione

5.1 I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni e la procedura per la loro ammissione all'Associazione sono disciplinati dal CTS, dalla Normativa Applicabile e dagli articoli 3 e seguenti dello Statuto.

6. Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione (disciplinati dagli articoli 6 e seguenti dello Statuto):

A) l'Assemblea dei soci;

B) il Consiglio Direttivo;

C) il Presidente;

D) il Vice Presidente;

E) Segretario;

F) Tesoriere;

G) il Collegio dei Revisori contabili (qualora eletto);

H) l'Organismo di Controllo Interno (qualora eletto);

I) il Responsabile di Sezione (qualora nominato);

L) il Garante (qualora nominato).

7. Nomina del Consiglio Direttivo e rappresentanza dell'Associazione

7.1 Gli Associati convengono che il Consiglio Direttivo sia composto dai seguenti signori:

- BUBICI ANTONIO (Cf. BBCNTN78T16H501R) nato il 16.12.1978 in Roma (RM) e residente in Ortona (CH) alla Via dei Dubbi n. 10;
- CRESTI FRANCESCO (Cf. CRSFNC76C13I726J) nato il 13.3.1976 in Siena (SI) e residente in Roma (RM) alla via del Podere Fiume n. 69;
- DE BENEDICTIS CAMILLA (Cf. DBNCLL86A71A345Y) nata il 31.01.1986 in L'Aquila (AQ) ed ivi residente alla Via Uruguay n. 13;
- DI MUZIO FRANCESCA (Cf. DMZFNC79P41G141I) nata l'1.09.1979 e residente in Ortona (CH) alla Via Roma n. 79
- ESPOSITO MARCELLA (Cf. SPSMCL75R43C129D) nata il 3.10.1975 in Castellammare di Stabia (NA) e residente in Torre Annunziata (NA) alla Via G. Alfani n. 88;
- LAZZARO ELISA (Cf. LZZLSE79A70C352D) nata il 30.01.1979 in Catanzaro (CZ) e residente in Catania (CT) alla Via Umberto n. 41;
- MIGNO STEFANIA (Cf. MGNSFN75B53H501M) nata il 13.02.1975 in Roma (RM) ed ivi residente alla Via dei Frassini n. 110;
- NATALE MANUELA (Cf. NTLMNL88H41G482G) nata l'1.06.1988 in Pescara (PE) e residente Montesilvano (PE) alla Via Fino n. 5;
- PRIORE LAURA (Cf. PRRLRA81C41L736S) nata l'1.03.1981 in Venezia (VE) e residente in Treviso (TV) alla Piazza delle Istituzioni n. 25;

7.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo previsto dallo Statuto dall'art. 4.

8. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere

8.1 Gli Associati convengono:

a) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo il Sig. CRESTI FRANCESCO (Cf. CRSFNC76C13I726J);

b) di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo il Sig.ra NATALE MANUELA (Cf. NTLMNL88H41G482G);

c) di nominare alla carica di Segretario la Sig.ra MIGNO STEFANIA (Cf. MGNSFN75B53H501M)

d) di nominare alla carica di Tesoriere il Sig. BUBICI ANTONIO (Cf. BBCNTN78T16H501R).

9. Apporti iniziali

9.1 Gli Associati convengono che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia di Euro 100,00 (cento,00) che i Fondatori versano in solido tra loro all'apertura del conto corrente bancario.

10. Durata del primo esercizio

10.1 Il primo esercizio dell'Associazione termina alla data del 31 dicembre 2021

11. Devoluzione del patrimonio

11.1 La devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dall'art. 22.

12. Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo

12.1 Gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22, CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Letto, approvato e sottoscritto.

- BUBICI ANTONIO (Cf. BBCNTN78T16H501R) nato il 16.12.1978 in Roma (RM) e residente in Ortona (CH) alla Via dei Dubbi n. 10;
- CRESTI FRANCESCO (Cf. CRSFNC76C13I726J) nato il 13.3.1976 in Siena (SI) e residente in Roma (RM) alla via del Podere Fiume n. 69
- DE BENEDICTIS CAMILLA (Cf. DBNCLL86A71A345Y) nata il 31.01.1986 in L'Aquila (AQ) ed ivi residente alla Via Uruguay n. 13;
- DI MUZIO FRANCESCA (Cf. DMZFNC79P41G141I) nata l'1.09.1979 e residente in Ortona (CH) alla Via Roma n. 79
- ESPOSITO MARCELLA (Cf. SPSMCL75R43C129D) nata il 3.10.1975 in Castellammare di Stabia (NA) e

residente in Torre Annunziata (NA) alla Via G. Alfani n. 88;

- LAZZARO ELISA (Cf. LZZLSE79A70C352D) nata il 30.01.1979 in Catanzaro (CZ) e residente in Catania (CT) alla Via Umberto n. 41;
- MIGNO STEFANIA (Cf. MGNSFN75B53H501M) nata il 13.02.1975 in Roma (RM) ed ivi residente alla Via dei Frassini n. 110;
- NATALE MANUELA (Cf. NTLMNL88H41G482G) nata l'1.06.1988 in Pescara (PE) e residente Montesilvano (PE) alla Via Fino n. 5;
- PRIORE LAURA (Cf. PRRLRA81C41L736S) nata l'1.03.1981 in Venezia (VE) e residente in Treviso (TV) alla Piazza delle Istituzioni n. 25;

che firmano tutti digitalmente a mezzo dispositivo di firma conforme all'art. 24 del vigente codice dell'amministrazione digitale e pertanto in tempi diversi e pertanto fa data l'ultima sottoscrizione.

Roma, lì 25 maggio 2021

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE

APP - ETS

Sommario

ART. 1 - Costituzione, natura, sede, caratteristiche.....	2
ART. 2 - Scopi e attività.....	3
ART. 3 - I Soci.....	5
ART. 4 - Diritti dei Soci.....	6
ART. 5 - Decadenza, sospensione, esclusione del Socio e sanzioni disciplinari.....	7
ART. 6 - Organi dell'Associazione.....	8
ART. 7 - Dell'Assemblea dei Soci.....	8
ART. 8 - Delle elezioni.....	10
ART. 9 - Del Consiglio Direttivo.....	10
ART. 10 - Del Presidente e del Vice-presidente.....	12
ART. 11 - Del Segretario.....	13
ART. 12 - Del Tesoriere.....	13
ART. 13 - Del Revisore dei Conti.....	14
ART. 14 - Dell'Organo di Controllo.....	14
ART. 15 - Del Garante (probiviro).....	15
ART. 16 - Del Patrimonio.....	15
ART. 17 - Le Entrate.....	16
ART. 18 - L'Esercizio finanziario.....	16
ART. 19 - Scritture e libri sociali obbligatori.....	17
ART. 20 - Le Modifiche statutarie.....	17
ART. 21 - Lo Scioglimento dell'Associazione.....	17
ART. 22 - Disposizioni finali.....	17

**STATUTO
U.P.P.
(Unione Professionisti Privacy)
Versione 1.0**

ART. 1 - Costituzione, natura, sede, caratteristiche.

1. Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, delle norme del Codice Civile e delle vigenti normative del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17 d'ora innanzi "CTS"), per il perseguimento, senza scopo di lucro, del bene comune, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità, coesione, formazione e promozione sociale e di favorire il pieno sviluppo della persona *uti singuli* e come professionista della "data protection" nel contesto di riferimento e del libero mercato mediante la promozione e la tutela dei diritti, è costituita l'associazione denominata:

"U.P.P. - Unione Professionisti Privacy - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, **"UPP - ETS"** (d'ora innanzi, la "Associazione") con sede in Roma (RM) VIA FLAVIA n. 47, terzo piano scala B)

2. L'associazione ha natura volontaria ed ha durata indeterminata. È retta da un Organo di amministrazione collegiale che prende il nome di "Consiglio Direttivo". Chi ricopre cariche associative, nel Consiglio e negli altri organi, per elezione o per nomina, oppure riceve incarichi, lo fa in modo del tutto gratuito, come gratuite sono pure le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione stessa, salvo diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo, in linea con il dettato normativo ed il rispetto delle regolarità fiscali.

3. L'Associazione potrà utilizzare la locuzione "ENTE", senza per questo contravvenire alle norme citate sub. art. 1. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni l'Associazione farà uso della denominazione "... ETS". L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno di Roma Capitale non comporta modifica statutaria.

5. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà provvedere alla istituzione di sedi operative secondarie, destinate allo svolgimento delle attività sociali. Tali sedi potranno essere identificate con denominazioni convenzionali e saranno tenute a conformarsi agli standard disciplinari ed organizzativi dell'Associazione, in modo tale da consentirne l'immediata riconoscibilità da parte della platea dei soci.

6. Tranne diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo, i soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione in forma volontaria, anche non occasionale, hanno



diritto al rimborso delle spese sostenute se accompagnate da regolare documentazione di riscontro; è vietato qualsiasi rimborso forfettario, ma è ammesso il rimborso a fronte di autocertificazione. L'Associazione ha l'onere di tenere un apposito registro in cui iscrivere i volontari non occasionali e di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

7. Eventuali lavoratori retribuiti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti che siano impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

8. L'Associazione può aderire ad una o più associazioni nazionali riconosciute anche quale enti aventi finalità di tutela delle professioni intellettuali ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge quando detti soggetti svolgano attività identiche o comunque compatibili con gli scopi sociali ivi stabiliti. L'adesione in parola può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Scopi e attività.

1. U.P.P. - Unione Professionisti Privacy è un'associazione che non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o iscrizioni ad albi professionali o di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di mutualità.

3. L'Associazione, in particolare, è diretta alla promozione, alla formazione e alla tutela dei professionisti, anche non iscritti a specifici albi, dediti alla "data protection" nella definizione che si evince dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ivi da intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quali DPO (Data Protection Officer), Manager Privacy, Specialista Privacy, Valutatore



Privacy, Formatore Privacy, Auditor Privacy, Consulente Privacy, esperti in cybersecurity.

4. L'Associazione promuove l'iniziativa femminile.

5. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

6. In particolare, intende organizzare e gestire attività di promozione e sostegno davanti la pubblica Autorità al fine di sostenere il miglioramento delle condizioni lavorative, delle garanzie di legge e della migliore qualità del lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà:

- a) svolgere attività di promozione e tutela dei professionisti dediti alla data protection e cybersecurity;
- b) realizzare servizi di assistenza, nonché di supporto legale e formativo a favore dei soci;
- c) svolgere attività associative con finalità solidaristiche generali in favore dei professionisti della data protection e della cybersecurity, soci e non soci, stimulate dal Consiglio Direttivo;
- d) creare spazi, anche virtuali mediante l'uso di internet o altre tecnologie, per l'incontro, l'intrattenimento e il confronto tra i propri soci;
- e) esercitare attività informativa sui temi e le notizie di attualità con riguardo alla protezione dei dati delle persone fisiche, alla regolarità del relativo trattamento, nonché alla libera circolazione dei dati personali;
- f) promuovere dibattiti e convegni su temi convergenti con l'interesse istituzionale dell'Associazione;
- g) esercitare la funzione di osservatorio e centro di ricerca sulla diffusione e applicazione delle normative in materia di protezione dei dati personali anche in connessione con la cybersecurity e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, nonché attività di ricerca e analisi tramite studi, progetti e approfondimenti negli ambiti di interferenza e connessione tra data protection, cybersecurity ed intelligenza artificiale, anche a protezione delle libertà fondamentali previste dalla Costituzione italiana e contro una sorveglianza digitale di massa;
- h) svolgere attività editoriali, gestire riviste, bollettini, giornali e ogni altra forma di



- pubblicazione che permetta di informare e divulgare notizie, documenti, atti di convegni, tavole rotonde, seminari, articoli e quant' altro sia frutto di studi e ricerche nel campo d'interesse dell'Associazione stessa;
- i) promuovere il Legal Design per una migliore comunicazione legale al fine di rendere comprensibile e subito utile all' interlocutore finale il contenuto giuridico di un documento e ciò al fine di superare l' approccio legale tradizionale;
 - j) svolgere attività civiche generali aventi come scopo la formazione di una nuova coscienza professionale e deontologica, per la promozione della cultura della legalità e della qualità del trattamento dei dati personali.
 - k) esercitare in via marginale e senza scopi di lucro attività dirette al finanziamento dell' associazione, purché consentite dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;
 - l) svolgere attività di sensibilizzazione per l' equo compenso e per una previdenza sostenibile.

ART. 3 - I Soci.

1. L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme contenute nel presente statuto nonché delle risoluzioni prese dagli organi di amministrazione.

2. All'Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini e le cittadine che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. Possono altresì aderire all'Associazione, altri Enti del terzo settore, le associazioni disciplinate dal codice civile e le persone giuridiche che, nel loro scopo principale, hanno come fine la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

4. Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo il quale, in ogni caso, approva o respinge la domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Non è applicabile il principio del silenzio assenso. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha



presentato la domanda può presentare ricorso agli organi di garanzia interni, i quali deliberano entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. La presente norma ha valore compromissorio ed è condizione di procedibilità per adire la Giustizia ordinaria.

5. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

6. I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, ed ogni altro contributo necessario alla vita dell'associazione. Il Consiglio direttivo delibera, altresì, sulla opportunità di richiedere ai soci eventuali contributi economici da destinare al sostegno dell'Associazione.

7. La domanda sottoscritta dal socio, salva espressa indicazione contraria, vale come elezione di domicilio presso l'Associazione ai fini di tutte le comunicazioni sociali e/o istituzionali, comprese quelle provenienti dalle Pubbliche Autorità.

8. Il socio, in ogni momento, può presentare le sue dimissioni o recedere dall'Associazione con lettera raccomandata (o PEC) indirizzata presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 4 - Diritti dei Soci.

1. I Soci hanno diritto di voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni e sono eleggibili alle cariche sociali.

2. I Soci si distinguono in:

A) Fondatori;

B) Onorari;

C) Ordinari;

D) Collaboratori.

3. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

4. Sono soci "Fondatori" coloro i quali siano intervenuti alla firma dell'atto costitutivo dell'Associazione.

5. Sono soci "Onorari" le persone scelte fra coloro che hanno dato particolare contributo alla vita



dell'associazione o abbiano particolari benemerienze, nominati dal Consiglio Direttivo.

6. Sono soci "Ordinari" tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e le attività dell'associazione.

7. Sono soci "Collaboratori" tutti i soggetti volontari che condividono gli scopi e le attività dell'Associazione e desiderano svolgere, per fini di solidarietà, attività per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

8. Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

9. Le quote e i contributi associativi dovuti dai soci sono fissati dal Consiglio Direttivo. I soci "onorari" sono esentati dal pagamento della quota e per l'effetto non detengono il diritto di elettorato passivo e attivo.

10. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture del sodalizio nonché dei servizi e agevolazioni connessi all'adesione con associazioni locali o nazionali riconosciute e non quali enti aventi finalità consimili. Detti servizi e agevolazioni sono validi solo se ratificati dall'Associazione.

11. La quota o contributo sociale è intrasmissibile e la stessa non è rivalutabile. Il socio dimissionario non verrà in alcun modo rimborsato delle somme versate.

ART. 5 - Decadenza, sospensione, esclusione del Socio e sanzioni disciplinari.

1. Lo status di socio si perde:

- A) per morte;
- B) per dimissioni;
- C) per espulsione.

2. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o PEC.

3. I soci possono essere ammoniti, sospesi e, nei casi più gravi, espulsi per i seguenti motivi:

- A) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;



B) qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali all'associazione e/o agli altri soci;

4. I provvedimenti di sospensione o espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Garante, oppure, se non nominato, all'Assemblea dei soci.

5. Nei casi di straordinaria urgenza o necessità, i provvedimenti di sospensione o espulsione possono essere presi dal Presidente, ma gli stessi perdono efficacia se non convalidati dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni.

7. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno. Salvo diversa delibera del Consiglio direttivo da esprimere all'atto della delibera, il socio cessato deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

ART. 6 - Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea dei soci;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente;
- D) il Vice Presidente;
- E) il Segretario
- F) il Tesoriere
- G) il Collegio dei Revisori contabili (qualora eletto);
- H) l'Organismo di Controllo Interno (qualora eletto);
- I) il Responsabile di Sezione (qualora nominato);
- L) il Garante (qualora nominato);

ART. 7 - Dell'Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. È costituita da tutti gli associati.

2. L'Assemblea:



- A) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- B) nomina e revoca, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo;
- C) approva il rendiconto/bilancio;
- D) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- E) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- F) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- G) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- H) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o sottoposti dal Consiglio direttivo.
- I) è organo di garanzia, se l'ufficio del Garante non è stato eletto.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un quinto dei soci aventi diritto di voto.

4. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata a mezzo avvisi firmati dal Presidente o dal Vicepresidente ed affissi per almeno 15 giorni nella bacheca sociale e, in aggiunta, se necessario, con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo. L'avviso deve specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La bacheca sociale è una pagina web, tale denominata, presente sul sito dell'associazione.

5. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto deliberativo e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può avvenire prima di dodici ore dalla prima convocazione.

6. L'Assemblea delibera validamente se le proposte ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Tanto per quella ordinaria che per quella straordinaria, sono ammesse un massimo di 2 (due) deleghe.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono portate a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sulla bacheca sociale.



8. Le riunioni possono svolgersi anche telematicamente a condizione che sia garantita la libera partecipazione dei soci e il rispetto delle garanzie ivi previste. Il Direttivo, nel regolamento, stabilisce le modalità.

ART. 8 - Delle elezioni.

1. Le elezioni alle cariche sociali si tengono ogni quattro anni e devono essere indette con un preavviso ai Soci di almeno 60 giorni, mediante affissione nella bacheca sociale istituita secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

2. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà necessariamente prevedere il principio del voto singolo.

3. Il diritto di voto (elettorato attivo) può essere validamente esercitato a condizione che l'interessato sia in regola con il versamento della quota associativa sia dell'anno in corso che degli anni precedenti a far data dalla sua iscrizione. Tale condizione può essere sanata provvedendo al versamento della quota associativa prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

4. L'elettorato attivo e passivo spetta a chi è regolarmente iscritto all'associazione da almeno 180 giorni, anche se sospeso.

ART. 9 - Del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio è composto da almeno 3 (tre) e massimo 10 (dieci) membri effettivi che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

4. E' compito del Consiglio:



- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed uno o più Vicepresidenti;
- b) fissare i compiti dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il perseguimento delle finalità sociali;
- c) attuare il programma delle attività secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione, stabilendo le modalità, le responsabilità di esecuzione e controllandone l'esecuzione stessa;
- d) designare, coordinare e dirigere i soci volontari e gli eventuali lavoratori predisposti alle attività sociali;
- e) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- f) approvare il rendiconto/bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- g) adottare provvedimenti nei confronti dei soci in materia disciplinare;
- h) decidere sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
- i) nominare e revocare Responsabili di Sede, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- j) conferire e revocare procure, mandati ed incarichi che implicano la rappresentanza dell'Associazione;
- k) predisporre il Codice Etico e i regolamenti interni per il funzionamento della Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- l) deliberare sull'adesione dell'Associazioni ad altre Associazioni ovvero ad Enti Nazionali;
- m) curare l'adozione di un sistema di controlli idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione dell'Associazione;

5. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare o si dimettano uno o più Consiglieri, subentrano i Soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. In mancanza di Soci aventi titolo al subentro, il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può cooptare il nuovo consigliere, salvo ratifica dell'Assemblea da convocarsi entro 60 (sessanta giorni). Codesta



procedura è d'obbligo qualora il numero dei consiglieri in carica non diventi inferiore a tre. In mancanza di valida convocazione, o di voto negativo, il Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto ed il Presidente è obbligato, entro 15 (quindici) giorni a indire nuove elezioni nelle forme e nei modi di cui all'art. 8 del presente Statuto. Resta inteso che sino alla ratifica dell'Assemblea, o fino alle nuove elezioni, il Consiglio Direttivo può svolgere, salvo casi di straordinaria necessità ed urgenza volti a permettere la sopravvivenza del sodalizio, attività amministrativa meramente ordinaria.

6. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che un componente lo ritenga opportuno. Esso è validamente costituito quando, invitati alla riunione con congruo anticipo tutti i consiglieri in carica, sia presente la maggioranza dei componenti. In presenza di tutti i suoi componenti, la riunione si riterrà valida anche in difetto di formalità di convocazione. Le delibere si intendono accettate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la decisione sarà rimessa al Garante (qualora nominato), nel caso contrario prevale il voto del Presidente.

7. Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo o ai Soci delegati alle preposte attività, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali, regolarmente documentate.

8. Le riunioni possono svolgersi anche telematicamente a condizione che sia garantita la libera partecipazione del consigliere e il rispetto delle garanzie ivi previste.

ART. 10 - Del Presidente e del Vice-presidente.

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo e ha la medesima durata del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esamina il bilancio di esercizio da sottoporre agli organi sociali, tiene aggiornati i libri sociali, nonché i registri e documenti contabili, anche per il tramite di un professionista incaricato.

3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito



processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 11 - Del Segretario.

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

ART. 12 - Del Tesoriere.

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può esser scelto anche fra i non soci. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo,

2. Il Tesoriere predispone lo schema del bilancio di esercizio formato dal rendiconto (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori contabili laddove presente.

3. Il Tesoriere prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione. In mancanza di nomina, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Presidente.



ART. 13 - Del Revisore dei Conti.

1. Il Revisore Legale dei Conti è un organo facoltativo e, qualora nominato, per volontà dell'Assemblea o nel caso in cui incorrano le previsioni di cui all'art. 31 c. 1) del D. Lgs. 117/2017, deve essere scelto fra i soggetti iscritti nell'apposito registro. Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i rendiconti e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a titolo cauzionale.

2. Il Revisore viene nominato per la durata di 5 anni, può essere confermato, sostituito e revocato con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

3. Il Revisore non decade in caso di decadenza del Consiglio direttivo.

ART. 14 - Dell'Organo di Controllo.

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato qualora incorrano le condizioni previste ai sensi dell'art. 30 c. 2) del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

5. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



6. Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto, anche in forma anonima, reclami all'Organo di Controllo in relazione alle attività dell'Associazione.

7. L'Organo di Controllo viene nominato per la durata di 5 anni, può essere confermato, sostituito e revocato con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

8. L'Organo di Controllo non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Del Garante (probiviro).

1. Il Garante, organo facoltativo, è soggetto, socio o non socio, che, per riconosciute capacità, viene nominato dall'Assemblea dei soci.

2. Al Garante sono affidate tutte le controversie tra l'Associazione e i soci, e tra i soci stessi, ivi comprese le questioni statutarie.

3. Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto reclami al Garante in relazione alle attività dell'Associazione.

4. Il Garante delibera in ordine alle materie ed alle questioni di propria competenza a norma del presente Statuto e provvede a comunicare per iscritto le proprie deliberazioni agli interessati.

5. Il Garante, nel rispetto di attribuzioni e competenze di tali organi, potrà fornire indicazioni e raccomandazioni al Consiglio Direttivo e all'Assemblea al fine di garantire l'attuazione dello Statuto. E' invitato permanente, con diritto di parola, alle riunioni di tutti gli organi collegiali.

6. Il Garante non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Del Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque



denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti con le risorse dell'Associazione;
- b) beni mobili ed immobili provenienti da donazioni, erogazioni liberali e lasciti.

ART. 17 - Le Entrate.

1. Le entrate sono costituite:

- a) dalle somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi;
- b) da contributi, sovvenzioni, liberalità, obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
- c) da contributi delle Amministrazioni Statali e Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
- d) dai corrispettivi specifici per attività svolte nei confronti degli associati in diretta attuazione degli scopi sociali;
- e) dai corrispettivi per attività editoriali e di formazione;
- f) dai redditi da attività di carattere commerciale e produttivo qualora previste.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali e da eventuali sovvenzioni straordinarie, stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 - L'Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il rendiconto dovrà dare adeguata informazione circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata



indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

ART. 19 - Scritture e libri sociali obbligatori.

1. Oltre al rendiconto di esercizio, l'Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle riunioni dell'Assemblea e, a cura dell'organo cui si riferiscono, i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di controllo.

2. Il Consiglio Direttivo istituisce un apposito registro in cui iscrive i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, nei tempi e luoghi che verranno stabiliti dal Presidente o da un suo delegato.

ART. 20 - Le Modifiche statutarie.

1. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

2. Per il quorum costitutivo e deliberativo si osservano le stesse regole dell'Assemblea ordinaria.

ART. 21 - Lo Scioglimento dell'Associazione.

1. Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'assemblea costituita in seduta straordinaria e con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Per il quorum costitutivo si osservano le stesse regole dell'Assemblea ordinaria.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio designato dalla vigente normativa, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

ART. 22 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle disposizioni contenute nel codice civile e al D.Lgs. 117/17, soprattutto relativamente alle norme sull'iscrizione al Registro.



Il Presidente FF

Il Segretario FF

che firmano tutti digitalmente a mezzo dispositivo di firma conforme all'art. 24 del vigente codice dell'amministrazione digitale e pertanto in tempi diversi e pertanto fa data l'ultima sottoscrizione.

Roma, li 25 maggio 2021

